



TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. 27/01/2012, N. 3 SUCC. MODD.

Il G.D. Dott. A. Farolfi,

letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione del patrimonio da parte del debitore sovra indebitato non fallibile

██████████, n. ██████ (████) il ██████████, c.f. ██████████;

rilevato che, dalla documentazione presentata e dalla relazione prodotta dall'OCC – ferma ogni necessaria ed ulteriore verifica – l'istante non risulta assoggettabile a procedura concorsuale né ha fatto ricorso nel quinquennio precedente a procedure previste dalla L. 3/2012 e succ. modd.;

verificata altresì, sulla scorta della predetta documentazione, l'assenza di atti di frode e di atti di disposizione patrimoniale relativi a beni immobili o mobili registrati nell'ultimo quinquennio, nonché il giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione stessa espresso dall'OCC;

letta la documentazione allegata alla relazione del gestore, nonché la documentazione integrativa dep. il 09/09/2021 da cui è risultato:

- a) il deposito di assegno circolare di 12.00 Euro da parte del terzo a copertura dei costi prededuttivi della procedura (e comunque a favore dei creditori nel caso di surplus della citata somma);
- b) la rinuncia dell'Avv. Mandico ai compensi professionali maturati nei procedimenti contenziosi ed esecutivi pendenti;
- c) le relazioni ex art. 33 l.f. relative alle procedure fallimentari nelle quali l'istante è stato coinvolto (██████████ e ██████████);

ricordato che l'effetto esdebitativo non consegue automaticamente all'adempimento della presente procedura (a differenza di quanto previsto per il caso di accordo del debitore non fallibile sovra indebitato e del piano del consumatore) ma discende da un futuro, eventuale ed autonomo procedimento di cui all'art. 14 *terdecies* L. 3/2012, in larga misura assimilabile al procedimento di esdebitazione di cui all'art. 142 e ss. l.f. e che in tale sede i creditori non integralmente soddisfatti saranno chiamati ad interloquire;

2

rilevato che anche sotto questo profilo pertanto si manifesta la differenza fra l'attuale riforma delle procedure di sovraindebitamento (disposta con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) rispetto allo scenario previsto dal Codice della crisi, allo stato destinato ad entrare in vigore soltanto il prossimo 1° settembre; ricordato altresì che costituiscono parte del compendio attivo del procedimento (oltre a quanto indicato dal professionista nella relazione citata) tutti i beni, redditi e crediti sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, con la precisazione che la comproprietaria [REDACTED] si è impegnata a vendere congiuntamente la proprio quota di comproprietà dell'immobile di cui l'ulteriore mezzo è di spettanza del ricorrente, così da realizzare una modalità di vendita più efficiente;

rilevato che la verifica di meritevolezza ancora testualmente prevista dall'art. 14 quinquies deve coordinarsi con l'introduzione della legittimazione attiva del liquidatore all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti di eventuali atti dispositivi, assumendo perciò il concetto di frode un termine molto più lato e relativo alla sola dolosa preordinazione della procedura in danno dei creditori o esercizio abusivo del relativo diritto, aspetti dei quali allo stato non v'è traccia;

vista la documentazione integrativa depositata in udienza del gestore;

DICHIARA

Aperto il procedimento di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 a carico del sig. [REDACTED], indicato in epigrafe;

NOMINA

Quale liquidatore il dott. [REDACTED] di [REDACTED], che ne ha dato la disponibilità;

MANDA

Al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14 sexies e ss. disponendo che lo stesso depositi presso questo Ufficio copia dell'inventario e dello stato passivo, segnalando a tale riguardo eventuali contestazioni non superabili, che saranno risolte in contraddittorio dal G.D.; il liquidatore provvederà altresì a predisporre un programma di liquidazione nel quale verificherà altresì le eventuali azioni proponibili alla luce del novellato art. 14

decies L. 3/2012 ed a relazionare in seguito semestralmente sul suo adempimento;

DISPONE

- Che il presente decreto venga pubblicato per estratto sul sito internet di questo Tribunale (o su altro sito a questo telematicamente collegato, utilizzato per la pubblicità relativa alle vendite coattive);
- Che sino al momento dell'eventuale omologazione (*rectius* decreto di chiusura della procedura) non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali, cautelari né acquistati diritti di prelazione, salvo che il liquidatore si avvalga della facoltà di subentro cui all'art. 14 novies co. 2 ult. periodo;
- Dispone la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari;
- Si comunichi al professionista nominato.

Ravenna, 14 ottobre 2021

TRIBUNALE DI RAVENNA DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 OTT. 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dot.ssa Elena Manzoni

Il Giudice Delegato

Dot. Alessandro Farolfi

Alessandro Farolfi